

proposta di legge n. 461

a iniziativa del Consigliere Giancarli

presentata in data 24 novembre 2014

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 8
“DISCIPLINA DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE
DEL 2 APRILE 1979 E DELL’ARTICOLO 19 BIS DELLA
LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 ‘NORME PER LA PROTEZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO’ E
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 ‘NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO
AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

Signori consiglieri,

con la presente legge si intende prevedere la possibilità del prelievo in deroga allo storno (*Sturnus Vulgaris*), nei limiti comunque già previsti dalla normativa, anche nelle vicinanze di piante di olivo sparse e non solamente coltivate nella forma di oliveto moderno.

La forma di coltivazione dell'olivo sparsa è storica nelle Marche poiché le piante di olivo inframezzavano i filari di vite e, laddove questi

ultimi sono scomparsi, sono rimaste le piante di olivo.

La presente legge si compone di due articoli: il primo contenente la norma sopra illustrata ed il secondo relativo all'invarianza finanziaria, in quanto la norma non comporta oneri finanziari per la Regione, limitandosi ad estendere un'autorizzazione a situazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste.

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 8/2007)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 è comunque consentito il prelievo in deroga alla specie storno (*Sturnus vulgaris*) praticato in prossimità di piante di olivo sparse e non solo coltivate nella forma dell'oliveto moderno."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.